



Dal 17 settembre 2011 aliquota IVA al 21%

E' stato pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale del 16 settembre 2011 il D.L. 13.08.2011 n. 138, recante "Ulteriori misure urgenti per la stabilizzazione finanziaria e per lo sviluppo", con le modifiche apportate dalla legge di conversione 14.09.2011 n. 148.

Tra le novità contenute del provvedimento segnaliamo **incremento al 21% dell'aliquota ordinaria IVA** precedentemente fissata al 20% con decorrenza 17 settembre 2011.

A partire da tale data, pertanto, le fatture dovranno essere emesse con aliquota 21%.

Per quanto riguarda le fatture ad oggi già emesse e registrate, anche se non ancora pagate, per queste resta applicabile l'aliquota IVA del 20%, mentre nel caso in cui siano state emesse eventuali parcelle proforma che verranno pagate dopo l'entrata in vigore della nuova aliquota, dovranno essere integrate con la maggiore imposta del 21%.

Le aliquote ridotte del 4 e 10% non hanno subito variazioni.

Decorrenza • 17.09.2011.

Aliquota 21% si applica:

- alle cessioni di beni (mobili) consegnati o spediti dal 17.09.2011 (se non già fatturate o pagate precedentemente);
- alle prestazioni di servizi pagate dal 17.09.2011 (se non già fatturate precedentemente);
- alle cessioni di immobili stipulate dal 17.09.2011 (se non già fatturate o pagate precedentemente).

Aliquota 20% si applica:

- alle cessioni di beni (mobili) consegnati o spediti fino al 16.09.2011 (anche se fatturate dopo il 16.09.2011);
- alle prestazioni di servizi fatturate fino al 16.09.2011 (anche se pagate dopo il 16.09.2011);
- alle note di variazione (in aumento o in diminuzione) che saranno emesse (anche dopo il 16.09.2011) in relazione a operazioni effettuate fino al 16.09.2011;
- alle operazioni effettuate nei confronti dello Stato e degli enti pubblici, per le quali al 16.09.2011 sia stata emessa e registrata la fattura in sospensione di imposta (ancorché al medesimo giorno il corrispettivo non sia stato ancora pagato).